Procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica

Modalità, condizioni e documentazione
Delibera n. 392 del 18/03/2022

Procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 - art. 4 bis.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 392 Prot. n. 3/2022-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 - art. 4 bis.
Il giorno 18 Marzo 2022 ad ore 10:27 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2022-S167-00009

Il Relatore comunica:
in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono stati approvati una serie di decreti attuativi e in particolare, in tema di inclusione scolastica, il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66
"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), legge 13 luglio 2015, n. 107". Quest'ultimo è intervenuto a modificare la legge quadro in materia di handicap (L. 104/92), in particolare disciplinando le modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva (art. 4 e 12). Tale normativa, entrata in vigore il 1° settembre 2019, nel novellare e abrogare quanto disposto con il D.P.R. 24 febbraio 1994 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, conferma che l'accertamento della disabilità in età
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica avviene attraverso una commissione medica debitamente integrata dagli sanitari specializzati in età evolutiva, dai servizi sociali ed educativoscolastici.
Pertanto, al fine di valutare il recepimento in provincia di Trento delle finalità e dei principi fondamentali della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei decreti attuativi sopra citati, con deliberazione n. 1852 del 22 novembre 2019, la Giunta provinciale ha approvato le modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica aggiornando la relativa modulistica.
Sulla base degli approfondimenti condotti dal Dipartimento istruzione e cultura congiuntamente con

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Dipartimento salute e politiche sociali, con legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 si è provveduto alla modifica della legge provinciale n. 8
del 2003 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap". Tali modifiche hanno previsto l'abrogazione dell'art. 4 comma 4 e l'introduzione dell'articolo 4 bis, il quale dispone che, in Provincia di Trento, gli accertamenti delle condizioni di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sono effettuati da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'art. 15 della L. p. n. 7/1998, da un operatore sociale, da uno specialista di età
evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e, quando la patologia del minore di età lo richieda, da uno specialista della patologia, in servizio presso la stessa Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Ai fini dell'esercizio del diritto all'educazione, istruzione e inclusione scolastica, il citato articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2003 in materia di "accertamento e attestazione di handicap nell'età evolutiva" prevede una procedura certificativa coerente a quanto dettato dal comma 1
dell'art. 4 in materia di "accertamento e attestazione di handicap" e a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dai successivi provvedimenti normativi nazionali in materia di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.
La legge provinciale n. 8 del 2003, ai sensi dell'art 4 bis, comma 2, demanda alla Giunta provinciale, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di disciplinare le modalità, le condizioni e la documentazione necessaria per la richiesta di accertamento della disabilità in età
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.
L'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 al comma 8 demanda inoltre alla Giunta provinciale di fissare la data dalla quale si applicano gli articoli 4 e 4 bis della Legge provinciale 8/2003 così come modificata dalla Legge provinciale 18/2021.

Tenuto conto che ai fini dell'inclusione scolastica, l'art. 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recentemente modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, oltre a demandare alla commissione medica integrata l'accertamento della disabilità in età evolutiva anche ai fini dell'inclusione scolastica, ha previsto la redazione di un profilo di funzionamento definito secondo la prospettiva bio-psico-sociale introdotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con la Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF);
considerato che la Provincia autonoma di Trento alcuni anni fa avanzò alcune sperimentazioni, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per la definizione di un profilo di funzionamento quale documento propedeutico alla predisposizione del piano educativo individualizzato (PEI) redatto dai docenti del consiglio di classe, in condivisione con la famiglia,
gli specialisti e tutte le altre figure operanti nel contesto territoriale e ambientale di riferimento per l'alunno e alunna in una prospettiva di progetto di vita dell'individuo;
sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le Unità Operative interessate e le rappresentanze degli enti del terzo settore e del mondo scolastico partecipi del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 446
di data 23 marzo 2018, si ritiene di proporre con il presente atto:
- la definizione delle modalità, delle condizioni e della documentazione necessaria per la richiesta di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;
- l'approvazione di un fac-simile di modulistica ("domanda di accertamento della disabilità
ai fini dell'inclusione scolastica", "modello di accertamento della disabilità in età
evolutiva" e "modello di profilo di funzionamento") demandando gli aggiornamenti e le eventuali integrazioni e modifiche della modulistica all'Azienda provinciale dei servizi sanitari con proprio provvedimento;
- la previsione della data di entrata in vigore della disciplina approvata con l'articolo 25
della legge provinciale n. 18 del 2021.
Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- sentite le rappresentanze degli enti del terzo settore e del mondo scolastico partecipi del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) riunitosi da ultimo il 28 gennaio 2022;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 così come modificata con il D. Lgs 66/2017 e dal D. Lgs. 96/2019;
- visto l'articolo 17 del D.Lgs 66/2017 che fa salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle regione a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione;
- visti gli artt. 4 e 4 bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 in materia di istruzione e in particolare l'articolo 74 riguardante i bisogni educativi speciali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che in provincia di Trento l'individuazione dello studente o della studentessa in situazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 avviene secondo quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2003;
2. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento concernente le modalità, le condizioni e la documentazione necessaria per la richiesta di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi del sopra citato art. 4 bis;
3. di disporre che la domanda di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è presentata alla Commissione per il tramite del modello di cui all'allegato B), parte integrante del presente provvedimento;
4. di disporre che l'accertamento della disabilità e relativa certificazione è rilasciata esclusivamente per il tramite del modello di certificazione approvato con il presente provvedimento (allegato C);
5. di dare atto che, come previsto dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006, è predisposto un primo modello di profilo di funzionamento, in vista della definizione delle Linee guida Ministeriali, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato (PEI);
6. di dare atto che l'accertamento di disabilità è corredato dal sopra definito profilo di funzionamento (allegato D);
7. di demandare gli aggiornamenti e le eventuali integrazioni e modifiche della modulistica di cui ai punti 3, 5 e 6 all'Azienda provinciale dei servizi sanitari con proprio provvedimento;
8. di stabilire che lo specialista che redige la diagnosi clinica è tenuto a seguire, direttamente o attraverso i professionisti operanti nella unità operativa o équipe, il medesimo/a nel suo percorso di inclusione scolastica valutando di volta in volta, sentiti i referenti scolastici, gli interventi che sono ritenuti opportuni al fine dell'integrazione ed eventuale aggiornamento al passaggio tra i gradi scolastici del profilo di funzionamento, e quindi dell'elaborazione e attuazione del piano educativo individualizzato (PEI);
9. di dare atto che ai fini dell'individuazione delle misure necessarie all'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'inclusione scolastica, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono richiedere che il minore di età, sia sottoposto agli accertamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche sulla base delle segnalazioni e delle osservazioni raccolte e avanzate dall'istituzione scolastica o dalla scuola dell'infanzia frequentata, sulla base della modulistica di segnalazione e osservazione approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1944 del 27 novembre 2020 che per completezza di informazione è riportato all'allegato E) del presente provvedimento;
10. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Servizio istruzione, la definizione delle

eventuali modifiche e integrazioni dei rispettivi sistemi informativi in uso al fine di supportare quanto disposto con il presente provvedimento in linea con le priorità della Giunta provinciale in materia di digitalizzazione, dematerializzazione,
semplificazione del rapporto con i cittadini e nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
11. di prevedere che quanto disposto dal presente provvedimento si applica a partire dal 1
settembre 2022. Fino a tale data rimangono in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1852 del 22 novembre 2019.
RIFERIMENTO : 2022-S167-00009

Adunanza chiusa ad ore 12:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.